



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2011 (06.06)
(OR. en)**

11065/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0142 (NLE)**

ENV 430

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	1 giugno 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 316 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della decima riunione della conferenza delle parti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 316 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2011
COM(2011) 316 definitivo

2011/0142 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della decima riunione della conferenza delle parti

RELAZIONE

1. La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (nota anche come CMS o convenzione di Bonn) ha l'obiettivo di tutelare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le zone di distribuzione delle stesse. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. L'Unione europea è parte contraente della convenzione dal 1° novembre 1983¹.
2. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate negli allegati I (specie minacciate di estinzione) e II (specie che devono essere oggetto degli accordi) della convenzione.
3. La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione, preposto a valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, a modificare gli allegati I e II della convenzione.
4. Conformemente all'articolo XI della convenzione, qualsiasi parte può presentare proposte di emendamento. Un emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che avanzano una riserva.
5. La decima riunione della conferenza delle parti della convenzione si svolgerà a Bergen (Norvegia) dal 20 al 25 novembre 2011. In vista di detta riunione si suggerisce che l'Unione presenti proposte di emendamento dell'allegato I della convenzione volte a rafforzare la protezione di due specie di rapaci - il *Falco cherrug* e il *Falco vespertinus* - in tutta l'area di distribuzione dei due uccelli, anche al di fuori dell'Unione, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) l'inclusione di dette specie è scientificamente fondata; 2) la loro inclusione è conforme alla normativa dell'Unione europea e 3) l'Unione è impegnata nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità. Tali proposte non richiederebbero modifiche alla legislazione dell'Unione in quanto riguardano specie che beneficiano già di adeguata protezione nel diritto dell'UE, per esempio in virtù della direttiva "Uccelli"² o della direttiva "Habitat"³.
6. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle proposte di emendamento alla decima riunione della conferenza delle parti.
7. Il Segretariato della convenzione ha fissato al 23 giugno 2011 la scadenza per la presentazione delle proposte di emendamento.
8. Prima della decima riunione della conferenza delle parti, il Segretariato della convenzione può trasmettere proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione avanzate da altre parti, le quali potrebbero necessitare a loro volta di una decisione che stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo a dette proposte.

¹ Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10.

² Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

³ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della decima riunione della conferenza delle parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione⁴,

considerando quanto segue:

- (1) In quanto parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica⁵, l'Unione europea può avanzare proposte di emendamento degli allegati della convenzione in cui sono elencate le specie da salvaguardare.
- (2) La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione, tra le cui competenze rientra la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, la modifica degli allegati I e II della convenzione.
- (3) Si ritiene che l'inclusione delle specie *Falco cherrug* e *Falco vespertinus* nell'allegato I sarebbe scientificamente fondata, conforme alla normativa dell'Unione europea e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.
- (4) La decima riunione della conferenza delle parti si svolgerà a Bergen (Norvegia) dal 20 al 25 novembre 2011.
- (5) In vista di detta riunione, si suggerisce che l'Unione avanzi proposte di emendamento dell'allegato I al fine di includervi le specie *Falco cherrug* e *Falco vespertinus*. Dette proposte saranno comunicate al Segretariato della convenzione.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

In vista della decima riunione della conferenza delle parti alla convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, la Commissione propone, a nome dell'Unione, emendamenti dell'allegato I della convenzione al fine di includervi le specie *Falco cherrug* e *Falco vespertinus*. La Commissione comunica le proposte al Segretariato della convenzione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente
[...]